

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l'art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante "*Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria*" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale

n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato, ed in particolare l'art. 60 recante "Disposizioni finali in ordine al subentro delle funzioni da parte della Regione Emilia-Romagna" che prevede al comma 1 che i Piani faunistico-venatori provinciali hanno efficacia fino alla data di approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale;

Visti in particolare:

- l'art. 3 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994 come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la "Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio", il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. n. 6/2005;
- l'art. 56 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, relativo alla gestione venatoria degli ungulati, il quale, pur demandando la disciplina della materia ad apposito regolamento, al comma 2 prevede che, relativamente alla caccia di selezione, i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengano approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale e che i tempi e le modalità del prelievo siano stabiliti dal calendario venatorio regionale;

Preso atto delle richieste presentate dai sopracitati soggetti gestori, trattenuti agli atti dei Servizi Territoriali Agricoltura caccia e pesca e relativi al prelievo selettivo del daino;

Richiamata la propria deliberazione n. 497 adottata in data 11 aprile 2016 recante "Calendario venatorio regionale - Stagione 2016-2017" che consente il prelievo in selezione del daino, secondo quanto stabilito nel seguente prospetto, estratto dall'allegato B, approvato con il citato provvedimento:

TEMPI DI PRELIEVO DEL DAINO (purché non coincidenti con il martedì e il venerdì)	SESSO	CLASSI DI ETÀ'
1 settembre 2016 - 30 settembre 2016	M	I
1 novembre 2016 - 15 marzo 2017	M	I, II e III
1 gennaio 2017 - 15 marzo 2017	F M e F	I e II 0

Visto il Regolamento Regionale del 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" e in particolare l'art. 11 del medesimo il quale dispone:

- al comma 1, che i piani di prelievo in forma selettiva di cervidi e bovidi e i relativi censimenti, articolati per specie, sesso e classi di età, debbono essere presentati per l'approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data di inizio del prelievo venatorio dal Consiglio direttivo dell'ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione dei Parchi;
- al comma 2, che sui piani di abbattimento venga acquisito il parere dell'ISPRA anche attraverso appositi protocolli di intesa;
- al comma 4 che l'Amministrazione competente approva i piani di prelievo degli ungulati articolati per distretti ed istituti, verificandone la conformità alle indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione;
- al comma 5 che l'Amministrazione competente, previa verifica della corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi e per le Aziende faunistico-venatorie, provvede all'assegnazione della quota dei capi da prelevare nelle medesime;

Visti, altresì, i Piani Faunistico-venatori provinciali di Forlì Cesena, Rimini, Modena, Reggio Emilia, Parma, Ravenna, Piacenza e della Città metropolitana di Bologna;

Atteso che le amministrazioni provinciali di Forlì-Cesena, Rimini, Modena, Reggio Emilia e Piacenza e la Città metropolitana di Bologna avevano provveduto alla sottoscrizione dei predetti protocolli mentre per i territori di Parma e Ravenna gli uffici regionali dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca hanno proceduto all'acquisizione del parere ISPRA sul piano di prelievo di che trattasi;

Verificate, da parte del Servizio Attività Faunistico-venatorie e pesca la conformità alle indicazioni contenute nei vigenti strumenti di pianificazione nonché la corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi e per le Aziende faunistico-venatorie;

Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione del piano di prelievo in selezione del daino, così come indicato nell'Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante del medesimo, al fine di consentire il rispetto dei tempi di prelievo previsti nel sopra citato Calendario venatorio regionale - Stagione 2016-2017" di cui alla deliberazione n. 497/2016;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 782 del 30 maggio 2016 con la quale è stato approvato, quale allegato parte integrante, il piano di prelievo in selezione del capriolo per la stagione venatoria 2016 - 2017;

Preso atto della richiesta di integrazione di detto piano, pervenuta dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, riferita al numero di caprioli da prelevare nell'area contigua al Parco di Monte Sole ricadente nel distretto 8 dell'ATC B03, sulla quale ISPRA si è espresso favorevolmente in data 17 giugno 2016 con nota Prot. n.36530/T-A25;

Ritenuto pertanto di provvedere con la presente deliberazione ad integrare il predetto piano di prelievo in selezione del capriolo per la stagione venatoria 2016 - 2017 procedendo, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del Regolamento Regionale n. 1/2008, all'assegnazione della quota di capi da prelevare nell'Area contigua al Parco di Monte Sole, secondo quanto riportato nell'Allegato 2 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 2189 del 21 dicembre 2015 ad oggetto "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca,
Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- 1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il piano di prelievo del daino in selezione nella Regione Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2016-2017, nella formulazione di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di integrare il piano di prelievo del capriolo di cui alla deliberazione n. 782/2016 provvedendo altresì, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del Regolamento Regionale n. 1/2008, all'assegnazione della quota di capi da prelevare nell'Area contigua al Parco di Monte Sole, secondo quanto riportato nell'Allegato 2 anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.